



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 61/46 del 18.12.2018

Delib.G.R. n. 60/18 del 11 dicembre 2018. Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi. Disciplinare di attuazione.

1. Obiettivi generali

L'intervento di cui alle presenti direttive è finalizzato a favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria per i danni causati dai fenomeni meteorologici che dalla prima settimana di maggio e per tutto il periodo estivo e autunnale hanno determinato delle condizioni di assoluta eccezionalità e posto l'intero comparto agricolo e zootecnico in una condizione di forte sofferenza che ha ormai raggiunto livelli tali da assumere il carattere di straordinaria emergenza.

L'intervento prevede la compensazione delle perdite di reddito dovute alla distruzione della produzione agricola causata dall'evento.

2. Portata finanziaria, localizzazione e criteri di ripartizione territoriale delle risorse

La disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente a euro 2.997.594 disponibili in conto competenze del capitolo SC06.0976, missione 16, programma 01, titolo 1 del bilancio della Regione per l'anno 2018, che sarà trasferita interamente ad Argea Sardegna.

Gli aiuti sono destinati alle sole imprese ubicate nei territori interessati dagli eventi e delimitati dall'Agenzia Argea Sardegna.

3. Intensità dell'aiuto

A norma dell'articolo 25, paragrafo 10, del regolamento n. 702/2014, l'intensità dell'aiuto è fissata nella misura dell'80%, elevata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali, dei costi ammessi per compensare le perdite di reddito causate dalla distruzione delle produzioni.

Dall'importo dei costi ammessi a beneficiare dell'aiuto saranno dedotti gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati.

L'intensità dell'aiuto sarà inoltre determinata sulla base dell'ammontare complessivo delle richieste di aiuto provenienti dai territori interessati e delle risorse finanziarie disponibili, entro i limiti appena



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

richiamati. Pertanto, poiché si prevede di ristorare il danno subito a tutti gli aventi diritto, qualora le richieste di aiuto eccedano complessivamente le attuali disponibilità finanziarie, si provvederà a ridurre l'intensità dell'aiuto concedibile in misura proporzionale tra gli aventi diritto medesimi. Eventuali integrazioni dei contributi potranno essere disposte a seguito dell'assegnazione di eventuali ulteriori risorse finanziarie.

Gli aiuti sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

4. Soggetto responsabile dell'attuazione

Responsabile della gestione ed attuazione del regime di aiuti è l'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna) ai sensi del capo IV della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna).

Pertanto Argea Sardegna, nel rispetto delle presenti direttive, dovrà provvedere:

- alla predisposizione, adozione e pubblicazione delle Disposizioni per la presentazione e per il finanziamento delle domande, compresa la relativa modulistica;
- all'emanazione di apposito Avviso di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto;
- alla ricezione ed istruttoria delle domande di aiuto;
- all'adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell'aiuto concesso compresa l'esecuzione dei relativi controlli a campione.

5. Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, iscritte nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell'Anagrafe regionale delle imprese agricole, ricadenti nei territori delimitati di cui al precedente punto 2, che abbiano subito un danno accertato superiore al 30 per cento della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti, a norma dell'articolo 2, punto 16) del regolamento (CE) 702/2014.

L'iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio deve essere in ogni caso antecedente alla data dell'evento ed essere vigente alla data di presentazione della domanda di aiuto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole deve risultare vigente alla data della presentazione della domanda di aiuto. Inoltre, le imprese destinatarie dell'intervento devono risultare in regola con la posizione contributiva nei confronti dell'INPS.

Dal regime di aiuti sono escluse le imprese in difficoltà, come definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e quelle destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

6. Interventi finanziabili

I costi ammissibili all'intervento sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento, determinati sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati nei territori interessati dai tecnici dei Servizi territoriali di Argea Sardegna.

L'intervento prevede la compensazione delle perdite di reddito dovute alla distruzione della produzione agricola che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 702/2014 è calcolata sottraendo:

a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

dal

b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

La perdita di reddito così calcolata può essere maggiorata dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica. Tali costi dovranno essere adeguatamente documentati con fatture e/o con documenti contabili aventi forza probante equivalente.

7. Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto dovranno essere presentate, presso il competente Servizio di Argea Sardegna entro i termini fissati da Argea stessa nell'Avviso di cui al punto 4. Le domande presentate prima della pubblicazione dell'Avviso ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto il richiedente, qualora non abbia ancora ottemperato, deve provvedere all'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole.

La domanda di aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente, a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'iscrizione al Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio alla data dell'evento ed alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente, a norma del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - di aver subito un danno superiore al 30% della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti, a norma dell'articolo 2, punto 16) del Regolamento (CE) 702/2014;
 - l'importo dei danni e le eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative.

8. Istruttoria e liquidazione delle domande di aiuto

Su tutte le domande di aiuto presentate al Servizio competente di Argea sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare esclusivamente:

- la correttezza e completezza documentale;
- la coerenza con le risultanze degli accertamenti in campo eseguiti dai Servizi di Argea Sardegna subito dopo l'evento nei territori interessati;
- per quanto possibile, la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rivenienti da banche dati anche di altre amministrazioni.

Inoltre, sarà effettuato un controllo a campione sulle domande di aiuto pervenute volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione. Nell'ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Qualora l'istanza risultasse incompleta, l'Ufficio istruttore assegna un congruo termine per consentire l'integrazione della documentazione mancante, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

stessa. È comunque ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

A conclusione dell'istruttoria i funzionari incaricati provvederanno per ogni singola pratica alla compilazione della relazione istruttoria per l'adozione del provvedimento di concessione del aiuto ovvero di diniego da parte del dirigente competente. Alla liquidazione degli aiuti Argea potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

Gli aiuti in questione dovranno essere versati entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

9. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti nelle aziende agricole.

Con successivo provvedimento dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale saranno impartite ulteriori direttive applicative necessarie per l'attuazione dell'aiuto.